



Tribunale di Udine

- sezione civile -

Verbale d'udienza

Successivamente oggi, 2.7.2013, alle ore 12.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n° 1573/12 R.A.C.C., promossa da

- **A**, con l'avvocato

contro

- **"B Assicurazioni S.p.A."**, con l'avvocato

avente ad oggetto: **risarcimento danni da incidente stradale**,

sono comparsi: per parte attrice, l'avvocato e personalmente il sig. A;
per parte convenuta, l'avvocato in sostituzione dell'avvocato

Si dà atto che il giudice istruttore redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede alla stampa del medesimo su un solo lato dei fogli che vengono numerati progressivamente.

Parte attrice così precisa le conclusioni: "Nel merito come in citazione. In via istruttoria, come in memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, c.p.c.". Parte convenuta così conclude: "Nel merito: come in comparsa di risposta. In istruttoria: come in memorie ex art. 183, comma 6°, n° 2, c.p.c. di date 17.12.2012.".

I difensori dimettono le rispettive note spese. I difensori discutono la causa, dopo di che il giudice si ritira in camera di consiglio e poi, richiamate le parti, dà lettura della seguente

Sentenza (art. 281-sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

A chiede la condanna di “B Assicurazioni S.p.A.” al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale occorso sulla strada provinciale n° 100 il 22.1.2010. Agisce, a tal fine, nel confronti della propria compagnia di assicurazioni ai sensi dell'art. 149 d. legisl. n° 209 del 2005, avendo riportato danni al veicolo che stava conducendo e lesioni personali di “lieve entità” e dichiarandosi “non responsabile” del sinistro.

La convenuta chiede il rigetto della domanda, ritenendo l'attore corresponsabile del sinistro ed eccependo di avergli già corrisposto una somma sufficiente a coprire la metà dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti, non essendo state ammesse le ulteriori deduzioni istruttorie.

La domanda è infondata.

Presupposto dell'azione ex art. 149 del codice delle assicurazioni è che il conducente non sia responsabile del sinistro, altrimenti egli non è legittimato ad agire contro il proprio assicuratore. Ovviamente, la responsabilità cui fa riferimento la norma è la responsabilità civile, la quale non presuppone l'effettivo accertamento in concreto di una colpa

di guida, ma si basa sulle presunzioni legali di cui all'art. 2054 c.c. Nel caso di specie, trattandosi di scontro tra veicoli, il codice presume un pari concorso di responsabilità tra i due conducenti coinvolti e fa onere a ciascuno di loro di liberarsi dalla presunzione fornendo la "prova contraria" (art. 2054, comma 2°, c.c.). In particolare, per essere ritenuto esente da qualsiasi responsabilità, il conducente deve provare di "aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (art. 2054, comma 1°, c.c.).

Nel caso di specie, l'attore non ha fornito tale prova contraria della sua corresponsabilità nella determinazione del sinistro. Lo scontro è avvenuto in curva tra due autoveicoli che procedevano in direzione opposta. Non ci sono testimoni del fatto. L'attore ritiene di avere dimostrato di essere esente da colpa grazie alla relazione tecnica affidata all'ing. C (doc. n° 2), la quale, peraltro, non può valere a tal fine. Basti rilevare che lo stesso consulente di parte precisa a pag. 13 del suo elaborato: "Purtroppo non è possibile determinare chi al momento del sinistro aveva invaso la corsia". Tale premessa contraddice la conclusioni (pag. 16), ove si legge che "il veicolo condotto da D invadeva leggermente la corsia opposta". In ogni caso, sia che non si possa stabilire se anche A abbia invaso l'opposta corsia, sia che si possa attribuire al solo D (il conducente dell'altro veicolo) una *leggera* invasione di corsia, mancherebbe comunque la prova che l'attore abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ovviamente, se ha invaso la corsia, perché il tal caso avrebbe anzi provocato attivamente il sinistro; ma anche nel caso in cui fosse stato l'altro

conducente ad invadere *leggermente* la sua, perché una modesta invasione avrebbe dovuto essere gestita in sicurezza dall'attore, se si fosse attenuto alle prescrizioni di rallentare e tenere rigorosamente la destra incrociando un altro veicolo, in particolare in curva. Infine, poiché di fronte a siffatti imprevisti nella circolazione stradale è fondamentale l'efficienza fisica dei conducenti che si trovano ad affrontarle, l'attore non potrebbe mai dimostrare che l'incidente sarebbe stato inevitabile anche se egli fosse stato sobrio e non in stato d'ebbrezza, come definitivamente accertato anche nella sentenza penale che egli stesso ha prodotto (doc. n° 15). Il fatto che tale sentenza abbia escluso l'aggravante di avere provocato un incidente non contraddice l'accertamento, in questa sede, di un concorso di responsabilità a carico del A, posto che – come noto – in sede penale non valgono le presunzioni di responsabilità che operano in sede civile.

Pertanto, esclusa la sussistenza di uno specifico e necessario presupposto dell'azione esperita (ovverosia la non responsabilità dell'attore nel sinistro stradale), la domanda deve essere respinta, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la congruità di quanto versato *ante causam* da parte convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. (Cass. 10.11.2004, n° 21367).

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, così decide:

1. respinge la domanda, perché infondata;
2. condanna A al pagamento, in favore di "B Assicurazioni S.p.A.", delle spese di lite, che liquida in € 1.800 per compensi (D.M. 20.7.2012, n° 140);
3. dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Il Giudice.